



Comune di Modena
Settore Politiche Economiche
Servizio Attività Economiche e Commercio

REGOLAMENTO COMUNALE DEI CENTRI DI TELEFONIA E COMUNICAZIONE

ai sensi della Legge Regionale n. 6 del 21/05/2007

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 17.12.2007

INDICE

Art. 1 – Oggetto.....	3
Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione.....	3
Art. 3 – Condizioni per l'esercizio dell'attività e titoli abilitativi.....	3
Art. 4 – Requisiti edilizi e igienico-sanitari dei locali adibiti all'esercizio dell'attività	5
Art. 5 – Divieto di svolgimento di altre attività abbinatae nei medesimi locali	6
Art. 6 – Orari di apertura	6
Art. 7 – Pubblicità dei prezzi.....	6
Art. 8 – Indicazioni operative per la tutela del consumatore	6
Art. 9 – Indicazioni operative per la tutela della quiete pubblica e delle condizioni di vivibilità delle aree limitrofe ai centri di telefonia.....	7
Art. 10 – Sanzioni.....	7
Art. 11 – Disposizioni finali	8
Art. 12 – Norme transitorie.....	8

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la regolamentazione dell'insediamento e delle modifiche dei *centri di telefonia e comunicazione* nel territorio comunale, comunemente denominati "phone center e/o internet point".

Le presenti norme operano ai sensi della L. R. n. 6 del 21/05/2007, nel rispetto di quanto previsto nelle normative comunitarie, statali e regionali e del principio della libertà di comunicazione, garantito dall'art. 15 della Costituzione.

Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente Regolamento, con il termine *centro di telefonia e comunicazione*, altrimenti definito "phone center e/o internet point", si intende l'esercizio aperto al pubblico o ai soci che pone a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi telefonici, personal computer o altri terminali telematici, anche senza fili, utilizzati per fornire servizi telefonici e telematici.
2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano nei seguenti casi:
 - a. esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che mettono a disposizione della clientela un solo apparecchio di cui al precedente comma;
 - b. biblioteche, scuole, strutture ricettive e tabaccherie;
 - c. servizi a fini non commerciali inseriti nell'attività di Enti Pubblici.

Art. 3 – Condizioni per l'esercizio dell'attività e titoli abilitativi

1. Fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme statali, all'attività dei *centri di telefonia e comunicazione* si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 114/98 e s.m. e i. per le attività commerciali in sede fissa del settore non alimentare. Le attività di *centro di telefonia e comunicazione*, pertanto, si intendono assimilate a tutti gli effetti, e per quanto compatibile, alle attività commerciali in sede fissa del settore non alimentare.
2. Chi intende aprire, trasferire, modificare, entrare in società, subentrare o cessare un *centro di telefonia e comunicazione* deve presentare ai competenti uffici comunali la comunicazione o istanza di autorizzazione di cui al titolo III del D. Lgs. n. 114 del 1998 e s.m. e i.
3. Nella comunicazione o istanza di autorizzazione di cui al precedente comma 2., il soggetto interessato dichiara:
 - a. l'ubicazione del centro di telefonia e comunicazione;
 - b. la destinazione d'uso dell'immobile;
 - c. la superficie del *centro di telefonia e comunicazione*, la sua ripartizione interna, la disposizione degli arredi e delle attrezzature,

- anche tramite presentazione di planimetria in scala adeguata;
- d. il numero e la tipologia degli apparecchi utilizzati;
 - e. il nominativo dell'eventuale rappresentante, nominato ai sensi dell'art. 8 del T.U.L.P.S., che deve coincidere con quanto riportato nelle altre comunicazioni/licenze richieste.
 - f. un recapito telefonico.
4. Nella comunicazione o istanza di autorizzazione di cui al precedente comma 2., il soggetto interessato dichiara inoltre:
- a. di essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 114/98. In caso di società i requisiti devono essere posseduti dal titolare o dal legale rappresentante; in caso di presenza di un rappresentante, i requisiti devono essere posseduti anche da quest'ultimo;
 - b. di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
 - c. di avere rispettato gli ulteriori requisiti richiesti nel presente Regolamento, in particolare di quelli edilizi e igienico-sanitari.
5. Alla comunicazione o istanza di autorizzazione deve essere allegata:
- a. copia della licenza rilasciata dalla Questura di Modena ai sensi della Legge 31 luglio 2005, n. 155 e s.m. e i. o, in alternativa, copia della richiesta di licenza timbrata per ricevuta dalla Questura di Modena;
 - b. copia del parere favorevole dell'AUSL competente in merito al rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti per i locali o, in alternativa, copia della richiesta di parere igienico-sanitario all'AUSL competente, comprendente la relativa documentazione richiesta.
6. L'attività di *centro di telefonia e comunicazione* potrà essere avviata decorsi trenta giorni dalla regolare presentazione della comunicazione o, in caso di istanza di autorizzazione, all'atto dell'ottenimento dell'autorizzazione e comunque non prima dell'ottenimento del parere igienico-sanitario favorevole, nonché della licenza della Questura di Modena ai sensi della Legge 31 luglio 2005, n. 155 e s.m. e i.
7. L'apertura, il trasferimento di sede, la modifica, il subingresso o la variazione societaria di un *centro di telefonia e comunicazione* senza l'ottenimento delle regolari autorizzazioni di cui ai commi precedenti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 1 del D.Lgs. 114/98 del pagamento di una somma da euro 2.582 a euro 15.493 e l'ordine di immediata chiusura dell'attività da parte del Sindaco/Dirigente responsabile.

Art. 4 – Requisiti edilizi e igienico-sanitari dei locali adibiti all'esercizio dell'attività

1. I locali adibiti all'esercizio dell'attività di *centro di telefonia e comunicazione* devono essere conformi a quanto previsto dai regolamenti comunali di polizia urbana e igienico-sanitaria, nonché dai regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche, con particolare riferimento alla regolarità degli impianti, alla ventilazione e all'illuminazione dei locali. Per quanto riguarda le norme urbanistiche e la destinazione d'uso, si specifica che per le attività di *centro di telefonia e comunicazione* valgono le medesime norme previste per gli esercizi commerciali non alimentari di vendita al dettaglio; alle attività di *centro di telefonia e comunicazione* è inoltre fatto divieto di insediarsi nei locali adibiti ad abitazione.
2. I locali adibiti all'esercizio dell'attività di *centro di telefonia e comunicazione* devono inoltre essere dotati di:
 - a. un servizio igienico dotato di disimpegno, interno all'esercizio, a disposizione del pubblico;
 - b. cabine telefoniche di superficie superiore a 0.6 metri quadrati;
 - c. idonee postazioni internet comunque di superficie almeno superiore a 0.6 metri quadrati;
 - d. uno spazio interno al locale, dedicato e appositamente attrezzato, per l'uso delle apparecchiature senza fili, di superficie superiore a 0.6 metri quadrati per ogni apparecchio;
 - e. arredi idonei per l'attesa del pubblico, in particolare sedili in numero almeno pari al numero degli apparecchi;
 - f. in presenza di distributori automatici di prodotti alimentari e bevande al dettaglio di cui al successivo art. 5., l'esercizio deve essere dotato di apposita area di superficie calpestabile libera non inferiore a 2 metri quadrati; l'esercizio deve inoltre disporre di attrezzature adeguate alla raccolta dei rifiuti;
 - g. idonei percorsi di movimento e deflusso, liberi da qualsiasi ingombro, con larghezza non inferiore a 0.80 metri;
 - h. l'esercizio deve comunque disporre di una superficie non inferiore a 10 metri quadrati, calpestabile e libera da ogni ingombro, per il deflusso e il movimento del pubblico.
3. La violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1. comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste negli specifici regolamenti di disciplina. La violazione delle prescrizioni di cui al precedente comma 2. comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs. 114/98 del pagamento di una somma da euro 2.582 a euro 15.4923 e l'ordine di immediata chiusura dell'attività fino ad avvenuta

regolarizzazione.

Art. 5 – Divieto di svolgimento di altre attività abbinata nei medesimi locali

1. L'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento deve essere effettuato in forma esclusiva. Sono consentiti i soli seguenti servizi strettamente connessi alle attività di *centri di telefonia e comunicazione*:
 - a. servizio telefax;
 - b. servizio di fotocopie;
 - c. servizio di ricariche telefoniche;
 - d. servizio di money transfer.

Resta inteso che le attività di cui alle precedenti lettere potranno essere svolte solo a seguito dell'ottenimento delle relative autorizzazioni, nel rispetto della normativa vigente e in adempimento alle prescrizioni del presente Regolamento. E' inoltre consentita l'installazione di distributori automatici di alimenti e bevande, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 114/98

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dell'art. 22 comma 3 del D.Lgs. 114/98 del pagamento di una somma da euro 516 a euro 3.098 e l'ordine di immediata cessazione delle attività non autorizzate.

Art. 6 – Orari di apertura

1. Gli orari di apertura al pubblico degli esercizi di telefonia sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto delle fascia oraria di attività di cui agli art. 11 e 12 del D. Lgs. 114/98 e delle disposizioni vigenti stabilite con ordinanza del Sindaco.

Art. 7 – Pubblicità dei prezzi

1. Ai servizi offerti nei *centri di telefonia e comunicazione* si applicano, per quanto compatibili, le medesime disposizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 114/98. In ogni caso, è fatto obbligo di indicare il prezzo dei servizi offerti al pubblico, in modo chiaro e ben leggibile, mediante l'uso di cartelli multilingue.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dell'art. 22 comma 3 del D.Lgs. 114/98 del pagamento di una somma da euro 516 a euro 3.098.

Art. 8 – Indicazioni operative per la tutela del consumatore

1. I titolari dei *centri di telefonia e comunicazione* hanno l'obbligo di:
 - a. informare la clientela delle modalità d'uso degli apparecchi e dei servizi offerti anche mediante cartelli multilingue;

- b. verificare l'identità degli utilizzatori dei servizi e adottare le misure fisiche o tecnologiche adeguate a rispettare le norme per la sicurezza e a tutelare i dati personali gestiti, garantendo la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. I titolari dei *centri di telefonia e comunicazione* hanno inoltre l'obbligo di provvedere a svolgere un'idonea pulizia delle apparecchiature, delle cabine, delle strutture e, più in generale, dei locali e delle loro vicinanze.
3. La violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1. comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nella specifica normativa vigente. La violazione del precedente comma 2. comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 € a 462 €.

Art. 9 – Indicazioni operative per la tutela della quiete pubblica e delle condizioni di vivibilità delle aree limitrofe ai centri di telefonia, ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera b) della L.R. n. 6 del 21/5/2007.

1. I titolari dei *centri di telefonia e comunicazione* devono contenere lo svolgimento dell'attività all'interno dell'esercizio.
In particolare è sempre vietato l'utilizzo delle apparecchiature, anche senza fili, al di fuori dei locali dell'esercizio.
2. Al fine di favorire il buon funzionamento dell'attività e il rispetto della quiete delle aree limitrofe, il titolare è tenuto ad adottare ogni accorgimento organizzativo utile a garantire il rispetto del decoro dei locali e delle loro vicinanze e il rispetto del diritto al riposo quale, ad esempio, invitare la clientela a mantenere comportamenti adeguati mediante l'uso di cartelli multilingue.
3. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 22, commi 2 e 3, del D.Lgs. 114/98 del pagamento del pagamento di una somma da € 516 a € 3.098.

Art. 10 – Sanzioni

1. La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.
Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o sia prevista la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione

avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.

2. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 5, 8 e 9 comporta la sospensione dell'attività del *centro di telefonia e comunicazione* ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 comma 2 del D.Lgs. 114/98, per un periodo da uno a venti giorni, secondo la gravità.
3. Per le violazioni di cui al presente Regolamento l'autorità competente è il Sindaco. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.
4. Le sanzioni previste nel presente Regolamento si intendono automaticamente adeguate in caso di variazioni delle norme di riferimento da cui derivano.

Art. 11 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, all'attività dei *centri di telefonia e comunicazione* si applicano le disposizioni contenute nella L.R. n. 6 del 21/5/2007 e nelle altre normative vigenti.
2. Eventuali modifiche alla modulistica di riferimento del procedimento e alla sua articolazione, previste in prima adozione nel presente Regolamento, verranno successivamente adottate dal competente dirigente responsabile di settore.

Art. 12 – Norme transitorie

1. I soggetti che, all'entrata in vigore del presente Regolamento, già esercitano l'attività di *centro di telefonia e comunicazione* devono adeguarsi a tutte le norme del presente Regolamento entro un anno dalla sua entrata in vigore ovvero entro il 31/12/2008. L'avvenuto adeguamento deve essere formalmente comunicato al Comune entro la scadenza prevista: l'ottenimento di regolare titolo abilitativo all'esercizio dell'attività ai sensi del presente Regolamento assolve l'obbligo di comunicazione. In caso di mancato adeguamento nei termini e contenuti previsti dal presente Regolamento, le attività di *centro di telefonia e comunicazione* sono soggette alla chiusura.
2. Il mancato adeguamento dell'esercizio di *attività di telefonia e comunicazione* nei termini previsti dal comma precedente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 1 del D.Lgs. 114/98 del pagamento di una somma da euro 2.582 a euro 15.493 e l'ordine di immediata chiusura dell'attività da parte del Sindaco/Dirigente responsabile.
2. Per quanto riguarda le sole norme relative alla destinazione d'uso dei locali, in deroga a quanto stabilito nel presente Regolamento, si specifica che le attività di *centro di telefonia e comunicazione* esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento possono rimanere insediate nei locali

esistenti, anche quando non compatibili con la destinazione d'uso, nei casi:

- di modifiche necessarie all'adeguamento al presente Regolamento;
- di variazioni societarie;
- di subingresso senza modifiche.

Resta inteso che le attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno comunque adeguarsi alle altre disposizioni del presente Regolamento e che successivamente l'adeguamento, in caso di trasferimento, si dovranno rispettare le destinazioni d'uso del presente Regolamento.

3. Al fine di monitorare lo stato di attuazione e di adeguamento di cui al presente articolo, il Settore competente effettuerà un'apposita rilevazione a 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Gli adempimenti previsti all'art. 7, comma 1, della L.R. n. 6 del 21/5/2007 per le attività di *centro di telefonia e comunicazione* già esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale si intendono assolti per tutte le attività che hanno regolarmente presentato al Comune la comunicazione di inizio attività ai sensi dell'art. 43 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana. Ad integrazione della comunicazione effettuata, per tali attività verrà effettuato d'ufficio il controllo dei requisiti mancanti.